

GIANFRANCO PURPURA

**La pubblica rappresentazione dell'insolvenza.
Procedure esecutive personali e patrimoniali
al tempo di Cicerone**

in: Convegno "Lo spettacolo della giustizia a Roma: le orazioni di Cicerone",
Palermo, 7 marzo 2006.

Sommario:

Una pubblica rappresentazione dell'insolvenza si effettuava nel Comizio, nel medesimo luogo nel quale si svolgeva la cerimonia del funerale, con l'elogio del defunto. Un "funerale al contrario" per il debitore insolvente, che determinava in un luogo affollato d'immagini e di simboli lo spettacolo, al tempo di Cicerone, di una "morte civile", che colpiva ancora la persona del debitore, più che il suo patrimonio. Non solo persistevano tracce di un diritto arcaico "concreto", ma una procedura personale che, molto più lentamente di quanto finora non si sia supposto, tendeva a perdere i suoi tratti afflittivi, a spersonalizzarsi, ad essere "addolcita".

Solo pochi anni dopo le orazioni di Cicerone lo "spettacolo" del debitore insolvente era però destinato a spostarsi in altro luogo per la trasformazione di antichi valori ed al mutamento della natura stessa della pretura, detentrici di un imperium, in pratica ormai sottoposto al principe. La non netta demarcazione tra procedura esecutiva personale e patrimoniale, che caratterizza tutta l'età ciceroniana potrà essere superata solo gradualmente, ma nel Medioevo si tornerà purtroppo indietro. In Italia, in fondo, solo dal Codice del 1942 è stata abolita la procedura esecutiva personale, implicante la prigionia per debiti.

La mentalità giuridica romana, al tempo di Cicerone, appare ancora intrisa da tracce di arcaismo. Il diritto arcaico, come è noto, era basato sulla pronuncia rituale di parole solenni, suscettibili di determinare, secondo le loro convinzioni quasi magicamente, la realtà. Si trattava di un diritto "concreto" che aveva bisogno sia della parola che dell'azione; sia della capacità d'ascolto, sollecitata, ad esempio, dal toccare il lobo dell'orecchio per invitare ad una testimonianza (*aurem vellere*)¹, ma anche della visione, che richiedeva una concreta materializzazione di diritti, di poteri, di assoggettamenti.

Per addurre un esempio tra i tanti della sopravvivenza della "concretezza del diritto", si può citare il caso del tribuno Vatino, che, per trascinare il console Bibulo in carcere ed evitare l'*intercessio* che i tribuni della plebe avrebbero potuto opporre lungo il percorso dal tribunale al carcere, fece costruire un ponte di legno - *ante rostra ... continuatis tribunalibus* - per collegare direttamente con una passerella sopraelevata il Comizio al Carcer, al fine d'impedire il contatto diretto, fisico, tra i *tribuni* - che sedevano nei *subsellia tribunicia* lungo l'itinerario più in basso - ed il reo

¹ PLINIO, *Nat. Hist.* 11, 103, 251; C. MASI DORIA, *Aurem vellere*, *Iuris Vincula*, Studi in onore di M. Talamanca, V, Napoli, 2001, pp. 314-342.

accompagnato dal magistrato che faceva eseguire la sentenza dai suoi *apparitores*². Se è plausibile quanto rilevato da Coarelli³, sembra risaltare con evidenza la “concretezza” dell’atto dell’*intercessio* che limitava la *coercitio* magistratuale e che i moderni invece tendono a concepire astrattamente come un diritto, il “diritto di veto” avverso ogni attività di governo e quindi contro tutti i magistrati, salvo nei confronti dell’*imperium militiae*⁴. Così il pretore peregrino Celio ebbe bisogno di collocare il seggio proprio vicino a quello dell’urbano Trebonio per prestare *intercessio* o offrire una *restitutio in integrum* a favore di chi fosse rimasto scontento dei provvedimenti del collega, conseguenti alla *lex Iulia de pecuniis mutuis* del 49⁵.

Trattando in questa sede dell’insolvenza dal punto di vista dello spettacolo, entra dunque in scena l’indegna, ma compassionevole figura del debitore insolvente - soggetto ad una spietata esecuzione personale e, al tempo stesso, ad una dura procedura patrimoniale - che è condotto verso un unico e preciso luogo del comizio: quell’angolo tra la Curia ed il Carcere ove non solo si trovavano i *subsellia tribunicia*, ma anche il tribunale del pretore urbano, la sede dei *tresviri capitales*, la Colonna Menia, il pozzo di Atto Navio; monumenti tutti tra di loro collegati all’esecuzione, ed in particolare all’esecuzione forzata per debiti.

E’ anche questo spettacolo, quello dei *monumenta-monimenta* in grado di trasmettere valori, un retaggio d’arcaismo che forse non è mai scomparso e che nel cuore della Roma di Cicerone ancora richiedeva, nei luoghi del diritto e del potere⁶, la visualizzazione di immagini precise, connesse alla destinazione dei luoghi, in grado di suscitare emozioni forti, al punto che si è sostenuta l’esistenza di un vero e proprio “potere delle immagini”⁷. Se poi, oltre alle immagini circostanti, si tien conto del mutare di una mentalità arcaica che apprezzava il valore di un enunciato in base alla qualità del locutore, al suo *status* sociale, oltre al suo aspetto; se si tien conto dell’incontrollato diffondersi di tecniche che insegnavano gli artefici della persuasione alla portata di chiunque; se si tien conto ancora di un primo dibattere pubblicamente di diritto con l’esposizione delle ragioni - dell’“invenzione del diritto in Occidente” recentemente è stato scritto - si ha forse un quadro del travaglio vissuto in quei luoghi nel delinarsi di quella che è stata ritenuta “una minaccia alla gerarchia civica”⁸, aggravata da una crisi debitoria che colpiva il regime, fondamentale secondo Cicerone per la *civitas*, della proprietà privata e del credito.

Ma parliamo innanzitutto di diritto e di esecuzione, cioè di quel momento necessario in ogni potere/dovere giuridico nel quale prende vita la norma. E’ questa evidentemente un’ottica astrattizzante e normativa moderna che considera l’esecuzione “forzata”, della quale si tratta, risolversi normalmente nella giurisdizione, in una procedura esecutiva statale volta al soddisfacimento concreto della pretesa dedotta ed

² CIC., *In Vat.* 9, 21: ...cum eum tu consullem in vincula duceres et ab tabula Valeria conlegae tui mitti iuberent, fecerisne ante rostra pontem continuatis tribunalibus, per quem consul populi Romani moderatissimus et constantissimus, sublato auxilio, exclusis amicis, vi perditorum hominum incitata, turpissimo miserrimoque spectaculo non in carcerem, sed ad supplicium et ad necem duceretur?

³ F. COARELLI, *Il Foro romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma, 1985, pp. 55 e s.

⁴ A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico*, Torino, 1966, p. 65.

⁵ CAES., *Bell. civ.* 3, 20, 1; CIC., *In Verr.* II, 1, 46, 119; DIONE CASSIO 41, 37 ss. P. PINNA PARGAGLIA, *La “Lex Iulia de pecuniis mutuis” e la opposizione di Celio*, *Labeo*, 22, 1976, pp. 30-72; M. P. PIAZZA, “Tabulae novae”. *Osservazioni sul problema dei debiti negli ultimi decenni della Repubblica*, II Seminario Romanistico Gardesano, 12-14 giugno 1978, Milano, 1980, pp. 63 ss.

⁶ G. PURPURA, *Luoghi del diritto, luoghi del potere*, AUPA, 50, 2005, pp. 249-268.

⁷ P. ZANKER, *Augusto e il potere delle immagini*, Torino, 1989; ID., *Un’arte per l’impero. Funzione e intenzione delle immagini nel mondo antico*, Milano, 2002. Sull’importanza delle immagini nell’oratoria cfr. G. MORETTI, *Mezzi visuali per le passioni retoriche: le scenografie dell’oratoria*, in: “Le passioni della retorica” (a cura di G. PETRONE), Palermo, 2004, pp. 63-96.

⁸ E. NARDUCCI, *Processi ai politici nella Roma antica*, Bari, 1995, p. 27.

accertata in un precedente giudizio (indicato come processo dichiarativo) ed invece la pratica più antica si basava su di un complesso di atti ritualizzati posti in essere in pubblico proprio da parte del soggetto attivo, il creditore, a titolo di autotutela, almeno inizialmente senza alcun intervento magistratuale, e poi, forse dalle Dodici Tavole, con conseguente *addictio*⁹, in qualche caso addirittura *extra ius (pignoris capio)*.

Poichè le esperienze giuridiche moderne hanno reagito fino a tempi recenti all'inosservanza dei doveri tra privati, anche se derivanti da vincoli meramente obbligatori, con procedure esecutive personali che hanno implicato gravi afflizioni del debitore, come la privazione della libertà e pene fisiche corporali e morali di ogni genere (in Italia il regime della prigionia per debiti previsto dal Codice Napoleonico del 1804 e riflesso nel Civile Italiano del 1865, salvo alcuni casi esentanti in una legge del 1877 è rimasto teoricamente in vigore almeno fino al Codice Civile del 1942)¹⁰, una esecuzione "patrimoniale" è stata definita in contrapposizione come quella che mira alla reintegrazione del patrimonio ed ha per oggetto i 'beni' altrui, pur se può comportare qualche limitazione di soggettività e di capacità di agire di chi la subisce¹¹.

In tale quadro sono state tracciate linee evolutive idealizzate che hanno immaginato un chiaro progresso dall'esecuzione personale alla patrimoniale; dalla più antica e crudele *legis actio per manus iniectio* - che non ammetteva normalmente difesa se non attraverso un *vindex* e che, in base al decemvirale *partis secare* della *manus iniectio*, ha liberamente ispirato l'atroce pretesa di Shylok nel "Mercante di Venezia" - alla possibilità dopo una *lex Vallia* di età repubblicana di difendersi autonomamente ed in seguito a numerose leggi in favore dei tartassati debitori (dalla *Furia*, alla *Publilia*, dalla *Marcia* alla *Poetelia*, e così via), di giungere col processo formulare ad una più mite *actio iudicati*. Tuttavia essa avrebbe ancora previsto una procedura personale con una pubblica *proscriptio* ed una *ductio* nel carcere privato - ma "addolcita", si dice - sino ad una *lex Iulia de bonis cedendis* infine (di Cesare o di Augusto) che, per Mommsen (e Bonfante, che lo segue), avrebbe attribuito all'autore "l'imperituro onore di avere per primo emancipata la libertà personale dal capitale"¹².

Salvo poi a doversi riconoscere la sopravvivenza della *manus iniectio* ancora nella *Lex Coloniae Genetivae Iuliae s. Ursonensis*¹³ del 44, delle *legis actiones* fino all'abolizione augustea, dell'esecuzione personale per tutta l'età classica in concorrenza con la patrimoniale, fino al divieto di ogni imprigionamento privato solo alla fine del IV sec. d.C.¹⁴ Se nei codici moderni era ancora prevista la prigionia per debiti e la glossa alle Istituzioni¹⁵ ricordava la curiosa procedura della "*bonorum cessio culo nudo super lapidem*" per i debitori insolventi, che spogliati di tutto avrebbero dovuto sedere in pubblico su una pietra che ancora esisteva in Sicilia, a Salaparuta, fino a tempi recenti ed è rievocata da una colorita espressione siciliana per indicare l'insolvenza, l'evoluzione della situazione debitoria, dal diritto romano ai nostri giorni, non sembra essere tanto lineare e solo relativamente "addolcita".

⁹ G. NICOSIA, *Il processo privato romano. I. Le origini*, Torino, pp. 87 ss.

¹⁰ L. RICCA, *Debiti (Arresto personale)*, Enciclopedia del Diritto, XI, Varese, 1962, pp. 740 - 744.

¹¹ V. GIUFFRÈ, *La substantia debitoris tra corpus e bona*, Praesidia Libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana. Atti del Convegno internazionale di Diritto Romano, Copanello, 7-10 giugno 1992, Napoli, 1994, pp. 267-298 = con note in Labeo 39, 1993, pp. 317-364, con il titolo: *Sull'origine della bonorum venditio come esecuzione patrimoniale*.

¹² TH. MOMMSEN, *Storia di Roma*, III, Roma, 1963, p. 247; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano, 1958, p. 497. V. GIUFFRÈ, *Profili politici ed economici della cessio bonorum*, Rivista di Studi Salernitani, 7, gennaio giugno 1971, p. 3 nt. 1 sottolinea in tale ricostruzione la tendenza illuministica ed idealistica, volta a riscontrare un processo di costante miglioramento delle istituzioni giuridiche.

¹³ §§. LXI ss.

¹⁴ B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 393.

¹⁵ *Glossa alle Istituzioni* IV, 6, 40.

In una ricostruzione che supera il dogma dell'incapacità del pensiero antico di concepire un'esecuzione diretta sulle *res*, si riconosce che anche quando il creditore metteva 'le mani addosso' al debitore insolvente attuando una procedura esecutiva personale v'era al tempo stesso in qualche modo un'esecuzione patrimoniale, che mirava a reintegrare il patrimonio del soggetto attivo. La *manus iniectio* arcaica non veniva insomma esercitata solo per vendetta, per soggiogare il debitore ed indurre parenti ed amici a procurare il dovuto, ma anche per disporre della sua forza lavoro ed impadronirsi di eventuali sopravvivenze al suo patrimonio durante lo stato di assoggettamento, che prescindendo ormai da una anacronistica vendita *trans Tiberim* al di là del *trinundinum* e dal discusso *partis secanto*, poteva durare a lungo, assimilando gli *addicti* alla condizione dei *nexi*, di coloro che più o meno volontariamente si fossero dovuti assoggettare a tale situazione¹⁶.

D'altra parte se l'antichissima presa di possesso di cose del debitore (*pignoris capio*) non ha guadagnato terreno sulla *manus iniectio* come procedura mirante ad una reintegrazione patrimoniale dell'avente diritto, è perchè realizzava un effetto pubblico e sacrale, affittivo, più che satisfattorio. Con il senno del poi, si potrebbe pensare che, iniziato un cammino verso una specifica ricostituzione del patrimonio del creditore, il percorso restò poco frequentato.

Così anche l'esecuzione sul patrimonio' della *bonorum venditio* presentava ancora al tempo di Cicerone vistosi aspetti 'personali' che non solo in questa sede per il tema scelto pare opportuno sottolineare, ma che sembra in qualche modo ne abbiano determinato la genesi con la fittizia sostituzione della 'persona' del debitore con quella del *bonorum emptor*, non più ovviamente nel suo aspetto fisico, ma giuridico.

Si afferma generalmente che sul finire dell'età repubblicana il pretore sia stato indotto a creare dei mezzi di esecuzione sul patrimonio che, per qualche tempo, ebbero posizione secondaria rispetto all'esecuzione personale, ma che poi tali rimedi finirono per avere un'importanza primaria estendendo sempre più il loro campo di applicazione. Quando l'esecuzione personale era di fatto esclusa per morte, assenza, deliberata latitanza o, come ultima ipotesi, se costui, vivo e presente, fosse materialmente nell'impossibilità di adempiere, il magistrato finì per concedere al creditore, dietro sua richiesta, l'immissione nel possesso dei beni del debitore, pubblicizzata da avvisi (*bonorum proscriptiones*) per consentire l'intervento nel procedimento di eventuali altri creditori o di chi volontariamente si assumesse di pagare¹⁷. Trascorso invano un lasso di tempo, i creditori sceglievano chi provvedesse all'avviso pubblico della vendita imminente per l'assegnazione in blocco del patrimonio a chi offrisse di liquidare ai creditori la più alta percentuale dei crediti (*bonorum emptor*). Costui era soggetto alle stesse azioni che i creditori avrebbero potuto esperire contro l'espropriato, ma ovviamente nella misura della percentuale offerta. Il *bonorum emptor* era considerato come un successore *mortis causa* dell'espropriato e poteva agire, secondo una recente ricostruzione¹⁸, prima con l'*actio Rutiliana*, intorno al 130/120 a.C., per il recupero di eventuali crediti dell'espropriato se costui fosse ancora in vita, con la *Serviana*, invece, in età sillana, se veramente defunto.

¹⁶ V. GIUFFRÈ, *La substantia debitoris*, p. 269.

¹⁷ P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto romano*, Roma, 1965, pp. 420 ss.; E. WEISS, *Proscriptio debitorum*, RIDA, 2, 1949, pp. 501-506; L. DE SARLO, *Missio in possessionem e proscriptio*, Studi Albertario, I, Milano, 1953, pp. 477- 511; M. Talamanca, *La vendita all'incanto nel processo esecutivo romano*, Studi De Francisci, II, Milano, 1956, pp. 238-272

¹⁸ V. GIUFFRÈ, *op. cit.*, p. 289.

La reiterata associazione nel manuale istituzionale di Gaio tra successore pretorio e *bonorum emptor* ulteriormente dimostra che l'espropriato, anche se vivo, era ormai da equiparare per molti aspetti ad un morto¹⁹.

E' stato infatti osservato che con la *bonorum venditio* non si può ancora sostenere che il passaggio dalla esecuzione sulla persona alla soddisfazione sul patrimonio si sia verificato, poiché essa rappresenta solo un momento di un percorso, forse mai pienamente compiuto, da una procedura personale ad una procedura patrimoniale. Se infatti è assente una misura che colpisca direttamente la libertà e sia direttamente inerente al corpo del debitore e si abbia altresì un trapasso patrimoniale dal *decoctor* ad altri, sono invece presenti vistosi elementi che indicano che ancora il procedimento colpisce "la persona del debitore, ma non più, come un tempo, nel suo aspetto materiale, bensì in un aspetto squisitamente giuridico". Infatti la procedura promossa dai creditori non incide direttamente sui beni del debitore, ma sulla sua situazione giuridica complessiva attraverso l'espedito della successione universale del *bonorum emptor* con la responsabilità gravante su tutto il suo patrimonio e non soltanto nei limiti di quanto acquistato. Infatti il patrimonio del *bonorum emptor* poteva essere gravato da azioni di creditori non insinuatisi nel momento della vendita²⁰ ed essere anche oberato per la perdita delle *res* acquistate, per l'insolubilità dei creditori del *decoctor* e così via. Infine il debitore subiva la spoliazione di ogni bene e rapporto patrimoniale, anche se non direttamente inerente alla soddisfazione dei creditori. In pratica poteva facilmente verificarsi che un cospicuo patrimonio venisse interamente aggredito per la soddisfazione di uno o più piccoli crediti, magari per una momentanea mancanza di liquidità, che doveva essere assai avvertita nel periodo di crisi dell'ultima Repubblica, in un regime processuale che prevedeva una *condemnatio* solo pecuniaria²¹. A tutto ciò si associa l'*ignominia* derivante dalla perdita di reputazione di tutti coloro che, vivi, assistono impotenti in pubblico ad una totale successione patrimoniale²² che, non solo grava sui beni, ma soprattutto si riversa sulla situazione giuridica complessiva determinando, se non una immediata *nota censoria*, almeno il degrado dell'iscrizione nella classe più bassa di una popolazione distinta per censo; al tempo di Cicerone sicuramente almeno la vergogna di non poter sedere nelle prime file del teatro²³. Ma come è noto, l'esercizio del "mestiere di cittadino"²⁴, il godimento dei diritti politici, dipendeva proprio dal censimento effettuato periodicamente in una società ove le ricchezze erano tanto costitutive della qualità politica²⁵, che per un romano – è stato scritto - vi era "proprio la necessità di essere ricco"²⁶.

In un ordinamento politico quindi dichiaratamente timocratico, basato sulla *fides* e sulla pubblica immagine, che non doveva essere alterato da un operatore inaffidabile come il *decoctor* che rappresentasse un rischio per il sistema, si è sostenuto che la sua 'morte civile', annichilisse tuttavia solo la personalità sociale e non giuridica in senso proprio, poiché l'*ignominia* come pena in senso tecnico, che implicava gravi

¹⁹ G. 2, 98; 3, 77; 80; 81; 4, 34; 35; 144;145. Cfr. V. GIUFFRÈ, *op. cit.*, p. 277 e P. GIUNTI, *Ius controversum e separatio bonorum*, Firenze, 1990, p. 42 nt. 1.

²⁰ V. GIUFFRÈ, *La bonorum venditio*, cit., p. 328 nt. 32.

²¹ V. GIUFFRÈ, *La substantia debitoris*, cit., p. 290.

²² CIC., *Pro Quinct.* 99.

²³ CIC., *Phil.* II, 44: *Tenesne memoria praetextatum te decoxisse? 'Patris' inquires 'ista culpa est.' Concedo. Etenim est pietatis plena defensio. Illud tamen audaciae tuae quod sedisti in quattuordecim ordinibus, cum esset lege Roscia decoctoribus certus locus constitutus, quamvis quis fortunae vitio, non suo decoxisset.*

²⁴ C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, 1980, pp. 64 ss.

²⁵ C. NICOLET, *Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste*, JRS, 66, 1976, pp. 23- 38.

²⁶ J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris, 1963, p. 15; 235-237; F. HINARD, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Roma, 1985, p. 22 nt. 23.

conseguenze sarebbe stata introdotta, non subito con la comparsa della *bonorum venditio*, ma nell'editto tra l'81 ed il 45 a.C. Cicerone infatti secondo Giuffrè, non avrebbe mancato di alludervi chiaramente nella *Pro Quintio* (XV, 49), nel caso in cui nell'81 essa fosse stata già prevista²⁷.

In realtà, sembra che a prescindere dalla portata dell'espressa previsione normativa della *lex Roscia theatralis*²⁸, la *professio censualis* effettuata al compimento del *lustrum* avrebbe in ogni caso automaticamente implicato il degrado del cittadino insolvente dal punto di vista anche tecnico - giuridico e prima della previsione edittole dell'*infamia*. Anzi fu forse proprio la discontinuità di tale pratica intorno al 63 a.C.²⁹ a determinare l'immediata necessità di coprire il vuoto subito dopo il rivoluzionario progetto di Catilina, che mirava alla cancellazione pura e semplice dei debiti³⁰.

“*Labefactant fundamenta rei publicae*” coloro i quali attentano al regime della proprietà privata e del credito³¹ e dunque l'*infamia* per costoro avrebbe avuto funzione analoga, anche se ormai meno cruenta, delle conseguenze dell'esecuzione personale della *manus iniectio* o della messa a morte del debitore che non fosse stato in grado di tacitare i suoi creditori.

Quindi solo a noi moderni, che dovremmo chiaramente distinguere le persone dai loro patrimoni, può sembrare che l'esecuzione fosse pertinente al patrimonio, ma nell'ottica del tempo colpiva ancora la personalità del debitore. Infatti la procedura della *bonorum venditio*, pur mirando indirettamente al trapasso dei beni per il soddisfacimento di crediti determinati, non poneva tale trasmissione come “fatto essenziale” dell'istituto, ma avvalendosi della ‘finzione’ del successore (il *bonorum emptor*) colpiva indiscriminatamente il patrimonio, anche ben al di là dell'ammontare del passivo, anche se, per forza di cose, non permetteva poi che il *bonorum emptor* rispondesse dell'intero.

In sostanza si tratta solo di una risorsa imposta, in un'ottica di esecuzione personale divenuta chiaramente inadeguata, non per l'evolversi della mentalità, ma escogitata nell'esclusivo interesse dei creditori, per la grave crisi debitoria. In realtà non risolveva i loro problemi ed in più rovinava chi la subisse, poichè costui non avrebbe più avuto modo di recuperare gli eventuali beni e crediti ulteriori, nè interesse a farlo, rischiando di arricchire alla fin fine proprio chi aveva determinato il proprio disastro personale e patrimoniale. Si spiega così la sopravvivenza a lungo dell'antica e vendicativa esecuzione personale e addirittura dell'arcaica *legis actio per manus iniectioem* fino all'abolizione nel 17 a.C. attraverso le leggi giulie giudiziarie.

L'abbandono di un'ottica modernizzante di progresso e di ‘addolcimento’ è stata proposta anche per la procedura cesariana della *bonorum cessio*³² che sembra fosse imposta, non certo per benevolenza verso i debitori, ma ancora una volta nell'interesse dei creditori, pur non del tutto contenti di un riduttivo concordato; solo perchè il poter disporre dei beni direttamente, come avveniva cedendo il patrimonio, avrebbe potuto

²⁷ Così V. GIUFFRÈ, *op. cit.*, p. 277. Sulla *Pro Quintio* cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Introduzione a L'orazione per Publio Quinzio*, Centro di Studi Ciceroniani, Tutte le opere di Cicerone, n. 1, Milano, 1964, pp. 9 ss.

²⁸ CIC., *Phil.* II, 44 (test cit. *supra*, nt. 23); U. SCAMUZZI, *Studio sulla Lex Roscia Theatralis*, Rivista di Studi Classici, 1969, pp. 133 ss.

²⁹ Secondo V. GIUFFRÈ, *op. cit.*, p. 278 l'ultima censura di cui si avrebbe notizia rimonterebbe al 63 a.C., ma non solo nel 58 una legge di Clodio *de notione censoris* limitò la discrezionalità dei censori e ripetutamente Cicerone ne propose l'abrogazione, ottenendola nel 52 con la *lex Caecilia*, ma i censori del 50, particolarmente severi, suscitarono uno scontento che condusse, secondo C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., p. 73, alla guerra civile.

³⁰ SALL., *Cat.* 21, 2.

³¹ CIC., *De off.* 2, 22, 78; 2, 22, 83; V. GIUFFRÈ, *op. cit.*, p. 275.

³² V. GIUFFRÈ, *Osservazioni in tema di bonorum cessio*, , pp. ss.; L. RUSSO RUGGIERI, *Date a Cesare quel che è di Cesare*, Iuris Vincula, Studi Talamanca, , pp.

favorire il piazzamento di essi a tempo opportuno, in blocco, singoli o a lotti e quindi la possibilità almeno di limitare i danni per i creditori, ma non per il debitore³³ che restava soggetto per l'ammontare rimasto scoperto dopo la cessione e la vendita, forse per l'intera vita. Altro che imperituro onore per l'autore della *bonorum cessio* "di avere per primo emancipata la libertà personale dal capitale"!

Il collegamento tra il funerale del debitore e l'insolvenza è stato considerato una esagerazione retorica di Cicerone nella

Pro Quintio XV, 49:

Cuius vero bona venierunt, cuius non modo illae amplissimae fortunae sed etiam victus vestitusque necessarius sub praeconem cum dedecore subiectus est, is non modo ex numero vivorum exturbatur, sed, si fieri potest, infra etiam mortuos amandatur. Etenim mors honesta saepe vitam quoque turpem exornat, vita <tam> turpis ne morti quidem honestae locum relinquit. Ergo hercule, cuius bona ex edicto possidentur, huius omnis fama existimatio cum bonis simul possidetur; de quo libelli in celeberrimis locis proponuntur, huic ne perire quidem tacite obscureque conceditur; cui magistri fiunt et domini constituuntur, qui qua lege et qua condicione pereat pronuntient; de quo homine praeconis vox praedicat et pretium conficit, huic acerbissimum vivo videntique funus indicitur, si funus id habendum est quo non amici conveniunt ad exsequias cohonestandas, sed bonorum emptores ut carnifices ad reliquias vitae lacerandas et distrahendas.

Quando invece va in vendita il patrimonio di qualcuno, quando non sono soltanto i suoi beni più cospicui, ma pure il necessario per nutrirsi e vestirsi che viene vergognosamente posto alla mercé di un pubblico banditore per la vendita all'asta, costui non viene soltanto bandito dal novero dei vivi, ma è addirittura relegato, se è possibile questa condizione, anche più in basso dei morti. Infatti la nobiltà della morte abbellisce non di rado perfino la turpitudine della vita, ma una vita <tanto> piena di turpitudine non lascia posto nemmeno ad una nobile morte. Quando dunque i beni di un uomo passano in forza dell'editto in possesso di un altro, tuttavia la reputazione e il credito di cui gode cambiano contemporaneamente proprietario insieme con i beni; quando vengono affissi nei luoghi più frequentati gli avvisi di vendita all'asta del patrimonio di un cittadino, questi non può più nemmeno morire in silenzio e oscuramente; quando per i beni

³³ Così V. GIUFFRÈ, *La substantia debitoris*, cit., pp. 272 e s. Diversamente in M. W. FREDERIKSEN, *Caesar, Cicero and the problem of debt*, JRS, 56, 1966, pp. 128- 141. Per E. v. WOESS, *Zur Bonorum Cessio*, ZSS, 1922, pp. 485 ss. la *cessio bonorum* potrebbe originariamente aver ancora implicato l'*infamia*.

di uno si nominano gli esecutori fallimentari facendoli arbitri di stabilire le regole e le condizioni in base alle quali egli deve morire; quando la voce del banditore grida il nome di un uomo e ne fissa il prezzo, è mentre è ancora in vita, è davanti ai suoi occhi che gli si fa il più crudele dei funerali, se funerale si può ritenere quello al quale partecipano non già gli amici per rendere solenni le esequie, ma i compratori dei suoi beni riuniti come carnefici per lacerare in tanti pezzi quel che resta della sua esistenza.

La ricostruzione della situazione della *substantia debitoris* tra *corpus* e *bona*³⁴ consente di non considerare un mero espediente oratorio quello utilizzato da Cicerone. Sul finire del III, inizi del II sec. a.C., il caso del debitore morto senza eredi determinò che qualcuno si esponesse, per forza di cose, ad usucapire *pro herede*, se pur si voleva risolvere la situazione debitoria. Poiché ciò suggeriva l'idea che un unico soggetto, divenendo titolare dei beni da aggredire, potesse utilmente proporsi per procedere alla soddisfazione *pro quota* dei vari creditori, tale prassi fu utilizzata come modello per l'esecuzione, a carico di viventi, mediante *bonorum venditio*. Ecco perchè i beni nella *bonorum venditio* furono posseduti in blocco come un patrimonio ereditato e ciò finì per rappresentare un inconveniente che si dovette superare con la successiva *bonorum cessio*.

Quando da un pretore, per la prima volta³⁵, per un debitore vivente, non latitante o che non si difendesse, ma presente e nell'impossibilità di adempiere, fu concesso che si celebrasse un 'funerale civile' immettendo un sostituto, quasi un 'erede' del vivo, allora non vi fu più veramente alcuno scampo: o si finiva, in seguito a procedura personale, se non uccisi, *addicti* o *ducti* con i *compedes* a trascinarsi per la vita il riscatto di un debito in una società che per l'afflusso di schiavi aveva visto crollare il valore del lavoro o si assisteva vivi ad un terrificante 'funerale' che celebrava realmente la propria 'morte civile'. Ed era proprio la necessità per gli esponenti delle più eminenti famiglie di tentare di sfuggire a tale terribile alternativa che determinava o la partecipazione a progetti rivoluzionari come quello di Catilina, o l'adesione a proposte di *novae tabulae*, di condoni più o meno globali, suscettibili di alterare, secondo Cicerone, i valori fondamentali dello Stato³⁶.

Non è stato mai notato che il 'funerale civile' del debitore si svolgeva esattamente nel luogo dei veri funerali: *ante rostra* ove venivano lette le orazioni funebri e commemorate le imprese del defunto³⁷. Un 'funerale' al contrario nel luogo particolare ricordato nella *Pro Sestio* (8, 18) per deridere Gabinio³⁸:

Alter unguentis adfluens, calamistrata coma, despiciens conscios stuprorum ac veteres vexatores aetatulae suae, puteali et faeneratorum gregibus inflatus, a quibus compulsus olim, ne in Scyllaeo illo aeris alieni tamquam [in] fretu ad columnam adhaeresceret, in tribunatus portum perfugerat...

³⁴ V. GIUFFRÈ, *op. cit.*, pp. 280 ss.

³⁵ Non, secondo Giuffrè, il P. Rutilio Rufo del 123, come credeva Gaio nel II sec. d.C. (G. IV, 35).

³⁶ M. P. PIAZZA, *op. cit.*, pp. 39-107.

³⁷ POLIBIO VI, 53-54.

³⁸ Cfr. anche CIC., *Cum sen. gr. eg.* 5, 11.

L'altro, odoroso di profumi, con i capelli pettinati a boccoli, sprezzando quelli che conoscevano la sua depravazione e gli antichi amanti di gioventù, gonfiato dalle turbe degli usurai operanti presso il pozzo, dai quali spinto una volta, per non cadere in quella voragine di debiti degna di Scilla ed essere sbattuto contro la colonna, si era rifugiato nel porto del tribunato...

Gli *Schol. Bob.*, *ad loc.* ci informano:

Dicit factum Gabinium superbiorem illo praecipue, quod esset aere alieno defaeneratus. Et utitur ambiguis locorum nominibus: nam puteal vocabatur locus in vicinia fori, ubi erat columna etiam Maenia, apud quam debitores a creditoribus proscribebantur. Scimus praeterea columnam...

(Cicerone) afferma che Gabinio si era insuperbito soprattutto per essere stato liberato dai debiti. E utilizza in modo ambiguo i nomi di luogo: infatti veniva chiamato 'pozzo' un luogo prossimo al Foro, dove era anche la Colonna Menia, presso la quale i debitori erano perseguiti dai creditori. Sappiamo inoltre che la colonna... (il testo successivo è perduto). (Trad. F. Coarelli).

Significativamente lo scolio indica proprio una *proscriptio debitoris* ('personale', dunque), e non *bonorum* ('patrimoniale') come secondo il tenore dell'editto tecnicamente era nota³⁹, per evitare la quale l'ex – console, come tra Scilla e Carididi, tra il luogo frequentato dagli usurai e la Colonna Menia, ove davanti al tribunale del pretore urbano e i *rostra* si affiggevano le *proscriptiones* e si celebravano i funerali, si era rifugiato nel tribunato, nella relativa immunità, cioè nei *subsellia tribunicia* che stavano proprio in mezzo, sul fondo, lungo il percorso come si è visto tra il tribunale ed il carcere.

L'altissimo significato dell'area in questione per il credito ed il debito è stato già rilevato da F. Coarelli⁴⁰ che ha illustrato i monumenti tutti connessi tra loro e che ammonivano debitori e creditori: dalla statua di Marsia alla colonna *Maenia* (che ricordavano la liberazione dal *nexum*), alla lupa con i gemelli nei pressi della *ficus Navia* che i fratelli Ogulnii - forse gemelli – avevano collocato, con i ricavi delle multe imposte agli usurai. Eguale fonte di finanziamento aveva avuto l'edicola di Gn. Flavio che voleva commemorare la *Concordia* del *populus*. Il Marsia del Comizio con il braccio levato ed i ceppi, dedicato da C. Marcio Censorino, primo augure plebeo nel 300 in seguito alla *Ogulnia*, sfidava con la minaccia della *manus iniectio* introdotta dalla *lex Marcia* (342/287) gli usurai che sotto la colonna *Maenia* vantavano i loro ingiusti crediti davanti al *tribunal praetoris urbani*, in violazione della *lex Genucia* del 342 a.C.⁴¹ Nel 326 la *lex Poetelia* aveva inoltre abolito il *nexum* per i debiti e una

³⁹ C. CASCIONE, *Bonorum proscriptio apud Columnam Maeniam*, *Labeo*, 42, 1996, p. 451.

⁴⁰ F. COARELLI, *Il Foro romano. Periodo repubblicano e augusteo*, Roma, 1985, pp. 22 ss.; 39 ss.; 50 ss.; 57 ss.; 90 ss.; 100 ss.; 112 ss.; 120 ss.

⁴¹ Sui tribunali dei pretori cfr. C. GIOFFREDI, *I tribunali del Foro (in Appendice: Il "Marsia" del Foro)*, *SDHI*, 9, 1943, pp. 227- 282; J.-M. DAVID, *Le tribunal du préteur: contraintes symboliques et politiques sous la République et le début de l'Empire*, *Klio*, 77, 1995, pp. 371-385.

moneta di L. Marcio Censorino dell'87/2 a.C. con la rappresentazione del Marsia e della colonna *Maenia*, in occasione del condono previsto dalla *lex Valeria de aere alieno* dell'86, forse ancora la rievocava, ricordando il contributo dei *Marcii* per la tutela di debitori e creditori.

E' superfluo sottolineare ulteriormente l'alto valore ideologico e simbolico di questa zona del Comizio ove si compiva l'*actio* di fronte al "*niger lapis*"⁴² e sotto gli occhi di un pretore, che da detentore d'*imperium* era divenuto guardiano della concordia tra cittadini, creditori e debitori, prima di finire subordinato alla maestà imperiale⁴³; è piuttosto necessario sgombrare il campo da una difficoltà che sembra insorgere: il pozzo nella *Pro Sestio* è stato comunemente identificato con il *puteal Libonis* o *Scribonis*, sito all'estremità opposta del Foro a notevole distanza dalla Colonna Menia ed i *subsellia tribunicia*⁴⁴, ove dopo i lavori sillani nella *Curia* e nell'adiacente zona del Comizio sarebbe stato collocato il tribunale del pretore. Ma, non solo l'efficace immagine di Scilla e Cariddi evocata da Cicerone apparirebbe dilatata e poco significativa, essendovi di mezzo l'intero Foro e molti monumenti⁴⁵, ma lo scoliasta di Bobbio identifica senz'altro il *puteal* con quello antichissimo di Atto Navio presso la *ficus Ruminalis* e la Colonna Menia.

Poichè è ammesso che dopo il trionfo spagnolo di Cesare nel 45 iniziarono lavori nella *Curia Cornelia* subito criticati da Cicerone⁴⁶, perchè non riconoscere che l'area era ancora intatta alla data della *Pro Sestio*, nel 56?

Tre testi indicati da Gioffredi⁴⁷ per accreditare il precoce trasferimento del tribunale del pretore urbano si riferiscono genericamente ad attività giudiziaria che sicuramente si effettuava da tempo nei pressi del pozzo di Scribone Libone e del tempio dei Castori, poichè il luogo era divenuto dal 149 a.C. la sede quasi abituale delle *quaestiones perpetuae*, presiedute dal pretore.

Pochi anni dopo la *Pro Sestio* il tribunale del pretore urbano sarà spostato nell'antica sede delle *quaestiones perpetuae*⁴⁸, del più antico pozzo si perderà pian piano il ricordo, ma l'angusta zona⁴⁹, rievocata ancora nella remissione traiana dei debiti, resterà a lungo legata alle memorie dei *foeneratores* ed alla pubblica e terribile rappresentazione dell'insolvenza al tempo di Cicerone⁵⁰.

Il trasferimento del tribunale del pretore urbano finirà per attirare nell'età imperiale affaristi, usurai e debitori insolventi in luogo più ampio, nei pressi del pozzo

⁴² R. SANTORO, *Il tempo ed il luogo dell'actio prima della sua riduzione a strumento processuale*, AUPA, XLI, 1991, pp. 281 ss.

⁴³ J.-M. DAVID, *op. cit.*, p. 385.

⁴⁴ F. COARELLI, *op. cit.*, p. 50; 166 ss. C. GIOFFREDI, *op. cit.* p. 263.

⁴⁵ C. GIOFFREDI, *op. cit.* p. 260 nt 148 cerca di giustificare la distanza, ritenendoli comunque ubicati nel Foro, ma non considera che si trovavano agli estremi limiti opposti e si interponevano numerose strutture architettoniche.

⁴⁶ CIC. *de fin.* 5, 2. Cfr. F. COARELLI, *op. cit.*, p. 57.

⁴⁷ CIC. *In Verr.* I, 50; II, 5, 72 e KATALEPTON VIRGILIANO X, 23-25; C. GIOFFREDI, *op. cit.*, pp. 263 e s. La presidenza da parte del pretore delle *quaestiones perpetuae* consente di superare il rilievo di Gioffredi, relativo al testo virgiliano che allude alla sedia curule eburnea del pretore (nt. 164^a).

⁴⁸ Secondo J.-M. DAVID, *op. cit.*, p. 380 ss. già nel 74 a.C. (*Pro Cluentio* 93; cfr. *Pro Flacco* 66) il tribunale del pretore sarebbe stato trasferito dall'altro lato del Foro. Ma anche in tale caso la presidenza del pretore si riferiva alle *quaestiones perpetuae*, che da tempo si svolgevano in tale zona.

⁴⁹ Secondo COARELLI, *op. cit.*, p. 36 in CIC. *Brut.* 84, 289-290 la grande eloquenza di tradizione romana, adatta ai processi pubblici nel Foro, sarebbe stata contrapposta all'eloquenza imitata dagli Attici, più flebile e adatta ai procedimenti (*de plano?*) nel Comizio, che evidentemente ancora si effettuavano nell'antico luogo.

⁵⁰ HORAT. *Sat.* I, 6, 115-7; PORPHYR. *ad loc.*; PSEUDACR. *ad loc.*; MART. *Epigr.* 2, 64, 7; HORAT., *Epod.* 4; Cfr. anche CIC. *Pro Cluentio*, 13, 38-9; C. CASCIONE, *op. cit.*, pp. 445 e 453.

di Scribone Libone⁵¹, lungi dall'essere indotto dall'attrazione esercitata dai preesistenti affari nella zona⁵², né dall'angustia dei luoghi arcaici, fu soprattutto determinato dalla lenta trasformazione degli antichi valori e dall'ubicazione del tribunale in uno spazio ormai dominato dal *Templum Divi Iulii*, dalla *Porticus Iulia*, dall'Arco di Augusto; in un'area ove ormai l'autorità del principe e dei suoi collaboratori mirava a garantire l'equilibrio nella città⁵³ e ad assicurare il quasi impossibile bilanciamento degli opposti interessi, dei capitalisti e dei falliti.

Palermo, 18 febbraio '06

Gianfranco Purpura
Dipartimento di Storia del Diritto
Università di Palermo

⁵¹ PORPHYR. *ad HOR.*. Ep. 1, 19, 8; CORNUT. *Ad PERS. Sat.* 4, 49. Altri testi in C. GIOFFREDI, *op. cit.* p. 264 ss.; F. COARELLI, *ll.cc.*; J.-M. DAVID, *op. cit.*, p. 379 ss.

⁵² J.-M. DAVID, *op. cit.*, p. 379 ss.

⁵³ Così J.-M. DAVID, *op. cit.*, p. 382.